

INTRODUZIONE

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre n. 300”*, ha consentito di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali già ratificate (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 a tutela degli interessi finanziari, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione per i funzionari delle Comunità Europea e Stati Membri nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997), ed ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità penale degli enti, che va ad aggiungersi a quella riconducibile alla persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta illecita.

In particolare, il D.Lgs. 231/2001:

- introduce i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa;
- individua i reati in relazione ai quali insorge la responsabilità della società;
- individua gli adempimenti necessari per l'esonero della responsabilità;
- descrive le sanzioni in caso di commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, salvo per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del D.lgs. 231/2001 è costituita dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in conseguenza della commissione di un fatto illecito.

Con l'entrata in vigore del Decreto le società sono chiamate a rispondere dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

L'art. 5, comma 1 del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità della società per i reati commessi a suo interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La società non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le condizioni di applicabilità della responsabilità sono dunque le seguenti:

- la commissione di uno dei reati espressamente previsti dal Decreto, ovvero la cui disciplina è espressamente richiamata;
- la commissione di uno dei suddetti reati da parte di un soggetto che ricopre un ruolo apicale all'interno della società, ovvero di un sottoposto alla sua vigilanza;
- la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della società derivante dalla commissione del reato.

I reati per i quali insorge la responsabilità della società

Nell'impianto originario i reati presupposto previsti dal Decreto erano i seguenti:

art. 24:

indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (successivamente modificato dal D.Lgs. 75/2020, che ne ha cambiato la rubrica nella

“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, ed ulteriormente modificato dal D.L. 105/2023, conv. in L. 137/2023).

art. 25: **concussione e corruzione** (successivamente modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha cambiato la rubrica in *“Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”*, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e, da ultimo, dal D.Lgs. 75/2020, che ne ha cambiato la rubrica nell’attuale ***“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”***).

Successivamente sono state incluse, nel novero dei reati presupposto, ulteriori fattispecie:

art. 24 bis: **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (introdotti dall’art. 7 L. 48/2008 e successivamente modificato dal D.L. 105/2019, conv. con mod. in Legge 133/2019);

art. 24 ter: **delitti di criminalità organizzata** (introdotti dall’art. 29 L. 94/2009);

art. 25 bis: **falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo** (introdotti dall’art. 6 del D.L. 350/2001 convertito in L. 409/2001 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);

art. 25 bis 1: **delitti contro l’industria e il commercio** (introdotti dall’art. 15 comma 7 L. 99/2009)

art. 25 ter: **reati societari** (introdotti dall’art. 3 D.Lgs. 61/2002 e modificati dall’art. 34 comma 2 L.

262/2005, dall’art. 37 comma 34 D.Lgs. 39/2010, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 38/2017 e, da ultimo, dal D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19);

art. 25 quater: **delitti con finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico** (introdotti dall’art. 3 L. 14 gennaio 2003, n. 7);

art. 25 quater 1: **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (introdotti dall’art. 8 Legge 9 gennaio 2006, n. 7);

art. 25 quinquies: **delitti contro la personalità individuale** (introdotti dall’art. 5 della L. 228/2003 e modificati dall’art. 10 L. 38/2006, dall’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 e dall’art. 6, comma 1 Legge 29 ottobre 2016 n. 199);

○ art. 25 sexies: **abusi di mercato** (introdotti dall’art. 9 L. 62/2005);

○ art. 25 septies: **omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro** (introdotti dall’art. 9 L. 123/2007 e modificati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008);

○ art. 25 octies: **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (introdotti dal D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, e successivamente modificati dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186);

○ art. 25 octies.1: **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (introdotto dall’art. 4 D.Lgs. 184/2021 e successivamente modificato dall’art. 6 ter comma 2 D.L. 105/2023, conv. in L. 137/2023, che ne ha modificato anche la rubrica dell’attuale: ***“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”***);

○ art. 25 novies: **delitti in materia di violazione del diritto d’autore** (introdotti dall’art. 7 L. 99/2009);

○ art. 25 decies: **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** (introdotto dall’art. 4 L. 116/2009)

art. 25 undecies: **reati ambientali** (introdotto dall’art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, e successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68);

○ art. 25 duodecies: **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (introdotto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, e successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161);

○ art. 25 terdecies: **razzismo e xenofobia** (introdotto dall’art. 5, comma 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 167);

○ art. 25 quaterdecies: **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (introdotto dall’art. 5 comma 1 della Legge 3 maggio 2019, n. 39);

art. 25 quinquiesdecies: **reati tributari** (introdotto dall’art. 39 comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successivamente modificato dal D.Lgs. 75/2020 e dal D.Lgs. 156/2022);

Art. 25 *sexiesdecies*: **contrabbando** (introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 75/2020);

Art. 25 *septiesdecies*: **delitti contro il patrimonio culturale** (introdotto dall'art. 3 L. 22/2022);

Art. 25 *octiesdecies*: **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (introdotto dall'art. 3 L. 22/2022). **reati transnazionali** (art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Esonero della responsabilità amministrativa

Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (*i.e.* i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a D.Lgs. 231/2001) la società non è responsabile se fornisce la prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo della società (Organismo di Vigilanza) dotato di poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali (*i.e.* i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b D.Lgs. 231/2001), la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli organi dirigenti

In quest'ipotesi, se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e l'Organismo di Vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni, si presume esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità amministrativa della società.

In pratica, gli art. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono una presunzione di colpevolezza se il reato è commesso da soggetti apicali; presunzione che viene meno se il reato è commesso da soggetti sottoposti a direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Ad illecito avvenuto, l'esimente scatta se la società si è dotata di un:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati prima della commissione del reato (con ragionevole garanzia);
- Organismo di Vigilanza e di controllo, efficacemente operativo.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono (art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (*risk analysis*);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire (attività di controllo);
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli (flussi informativi);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

L'art. 6 D.Lgs. 231/2001 disponeva anche, *ante* modifiche del 2023:

1) al comma 2 *bis*, che i modelli di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) dovessero contenere:

a) uno o più canali volti a consentire ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,

rilevante ai sensi D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; i canali dovevano anche garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lett. e) dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, sanzioni nei

confronti di chi avesse violato le misure di tutela del segnalante, nonché di chi avesse effettuato, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si fossero poi rivelate infondate;

2) che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuavano le segnalazioni di cui al comma 2 *bis* poteva essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante sia dall'Organizzazione sindacale indicata dal medesimo (comma 2 *ter*);

3) la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, come previsto dal comma 2 *quater*. Comma che prevedeva anche la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. nonché ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto segnalante.

Il comma in esame, infine, disponeva che nelle ipotesi di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a dimensionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione, fosse onere del datore di lavoro dimostrare che le misure di cui sopra fossero fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

I commi 2 *ter* e 2 *quater* sono stati abrogati dal D.Lgs. 24/2023, che all'art. 24 comma 2 ha previsto che alle segnalazioni o alle denunce all'A.G. o contabile effettuate prima del 30 marzo 2023, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le relative disposizioni dei commi 2 *ter* e 2 *quater*. Inoltre, il comma 2 *bis* dell'art. 6 è stato modificato sempre ad opera del D.Lgs. 24/2023; l'attuale formulazione è la seguente: *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Il Decreto legislativo attuativo della suddetta Direttiva è il citato D.Lgs. 24/2023, rubricato *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Al contempo, alla luce delle suddette modifiche legislative, la Società ha ritenuto opportuno predisporre ed adottare un apposito Regolamento in merito, denominato *"Regolamento per le segnalazioni "Whistleblowing"*, che quale *"Allegato C"* viene adottato dal C.d.A. contestualmente all'adozione della presente "versione" del Modello di Organizzazione e Controllo e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le sanzioni in caso di commissione del reato

Il Decreto prevede tipologie differenti di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico, le sanzioni sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- **confisca** (con il D.L. 69/2023, conv. in L. 103/2023, è stato introdotto il nuovo comma 1 bis all'art. 19 D.Lgs. 231/20021, il quale prevede che quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 207/2012, conv. in L. 231/2012, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'art. 104 bis commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies disp. att. c.p.p. di cui al D.Lgs. 271/1989)
- pubblicazione della sentenza.

Di seguito le sanzioni interdittive, applicabili solo ad alcune fattispecie menzionate dal decreto:

interdizione dall'esercizio delle attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con il D.L. 2/2023, conv. in L. 17/2023, è stato aggiunto il comma 1 *bis* all'art. 17 D.Lgs. 231/2001, il quale dispone che le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 207/2012, conv. in L. 231/2012, se l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il comma dispone, poi, che *“Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”*. La **sanzione pecuniaria**, invece, è sempre applicata nei casi di responsabilità della società ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”.

La sanzione ha un'entità che varia a seconda della gravità del reato, dell'attività svolta per eliminare o ridurre le conseguenze e del grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive, previste in forme diverse a seconda della gravità del reato, rappresentano il maggior rischio per la società in quanto la loro applicazione può portare alla definitiva interdizione dell'esercizio dell'attività.

Queste possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, esclusivamente se sono previste per il reato per cui si procede e nel caso in cui:

- dal reato è stato tratto un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale (o subordinato se il reato è stato reso possibile da carenze organizzative);
- l'illecito è stato reiterato

PARTE GENERALE

IL MODELLO ADOTTATO DAL MAAB srl

Requisiti e struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello attuato dalla Società è stato strutturato in due parti, una Parte Generale e una Parte Speciale.

La presente **Parte Generale**, che definisce i principi, le logiche e la struttura del Modello, contiene:

la descrizione dell'assetto organizzativo e delle attività svolte dalla Società;

i destinatari e l'ambito di applicazione del Modello;

la disciplina relativa alla figura dell'Organismo di Vigilanza o Collegio Sindacale;

la diffusione del Modello e la formazione del personale;

il Sistema Disciplinare/Sanzionatorio adottato dalla Società.

La **Parte Speciale** regola i requisiti specifici del Modello attuato dal **MAAB**, e contiene:

il processo di *Risck Assesment*, l'analisi del contesto aziendale per individuare le aree di attività a rischio e le modalità con cui possono essere commessi i reati, nonché la tipologia dei reati-presupposto che la Società ritiene possano commettersi al suo interno;

la previsione di specifici protocolli di comportamento, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

il Codice etico e il Sistema delle regole di condotta adottati dalla Società

Descrizione della Società

Il Mercato Agricolo Alimentare Bari s.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 1980 ed iscritta in CCIAA in data 19/02/1996, che ha come soci di riferimento la Camera di Commercio e il Comune di Bari, opera con criteri improntati all'economicità della Gestione, esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati e senza alcuna finalità di lucro.

La funzione primaria del mercato consiste nel dare una significativa opportunità agli operatori del settore orto-frutticolo di essere organizzati in una struttura che, nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario, sia in grado di offrire i supporti logistici tipici di un centro di smistamento della merce fresca o conservata sui mercati locali, nazionale ed internazionali tramite terminali ferroviari, marittimi, aerei e stradali, facendone un polo di attrazione per l'agro-alimentare pugliese.

Ad oggi, la società ha completato la procedura espropriativa, ha realizzato l'immobile che comprende la palazzina uffici e la galleria composta da 16 box articolati su tre piani e tutti gli impianti correlati, ha ricevuto la dichiarazione di agibilità.

Il **MAAB.**, nello specifico, sovrintende l'organizzazione del Mercato Ortofrutticolo e in particolare:

gestisce il tesseramento delle ditte e dei privati;

gestisce i rapporti di locazione con i diversi soggetti operanti all'interno del mercato;

cura le pratiche amministrative;

definisce le regole di accesso e logistica del mercato alle quali tutti gli operatori e i privati devono attenersi;

programma le azioni di marketing per promuovere il Mercato attraverso iniziative commerciali e realizzazione di eventi

il **MAAB** è partecipata:

LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2024 è il seguente:

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2024 è il seguente: Soci MAAB Srl	Capitale versato in Euro	%
CCIAA di Bari	€ 33.260.150,00	90,03009%
Comune di Bari	€ 3.470.451,00	9,39397%
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia	€ 34.298,00	0,09283%
Dexia crediop spa	€ 6.834,00	0,01849%
Fedregrossisti Frutta srl	€ 1.370,00	0,00370%
CAAB	€ 155.200,00	0,42010%
Consorzio Agrario Interpr. Bari- Brindisi	€ 339,00	0,00091%
SOMAB s.c.r.l.	€ 339,00	0,00091%
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	€ 1.048,00	0,00283%
Unione Provinciale Agricoltori	€ 339,00	0,00091%
UPSA – Confartigianato	€ 1.000,00	0,00270%
Confederazione Italiana Agricoltori Bari	€ 2.000,00	0,00541%
MPS	€ 10.000,00	0,02811%
Totale	€ 36.943.368,00	100,00000%

Struttura organizzativa della Società

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

Il **MAAB** è caratterizzato da un sistema organizzativo ben definito e mantenuto nel tempo, qui riportato. Di seguito una descrizione indicativa dei compiti e dei ruoli affidati ai soggetti sopra indicati:

➤ **Consiglio di Amministrazione:** è composto da cinque membri, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del **MAAB.**; ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari per il raggiungimento degli scopi sociali; nomina il Presidente e l'Amministratore Delegato; predispone i bilanci; approva e modifica il regolamento di mercato; nomina il Direttore del Mercato, ecc...

➤ **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il **MAAB.** presso i terzi ed in giudizio.

➤ **Amministratore Delegato:** ha il potere di compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, per tutti gli affari sociali, ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci.

➤ **Coordinatore Direttore del Mercato:** provvede al regolare funzionamento delle strutture e dei relativi servizi; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento del Servizio ispettivo; può proporre alla Società

iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'incremento della qualità dei prodotti trattati, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi, coordina le attività del personale diretto ed indiretto e del servizio ispettivo. È addetto allo svolgimento di tutte le attività che si rendono necessarie nella quotidiana attività lavorativa; principalmente addetto alle manutenzioni. Gestisce le attività inerenti alle gare di appalto per le forniture di opere e servizi; gestisce la normativa relativa al Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.); promuove e coordina le attività di manutenzione; addetto alla gestione di impianti e macchinari redige il bilancio, intrattiene rapporti con gli Istituti di credito, redige la contabilità, gestisce tutti gli incassi e i pagamenti, la tenuta dei libri contabili e sociali ed è il Responsabile dell'anticorruzione interna. Gestisce i contratti di locazione attivi e passivo.

Consulente Tecnico: addetto allo svolgimento di tutte le attività che si rendono necessarie nella quotidiana attività lavorativa; principalmente addetto alle piccole manutenzioni.

Il **MAAB** si è dotata anche di un **Collegio Sindacale**, composto da tre Sindaci Membri, cui uno svolgente le funzioni di Presidente, e due Sindaci supplenti.

Scopo e campo di applicazione

Questo documento ha lo scopo di diffondere i contenuti essenziali ed i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal MAAB.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli Organi della Società, nonché per tutti coloro che rivestono, all'interno del MAAB, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo (anche di fatto), per tutti i dipendenti e per i collaboratori sottoposti alla direzione e alla vigilanza delle figure apicali dell'Ente.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il presente Modello viene adottato dall'Organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), individuato nel Consiglio di Amministrazione, con la conseguenza che anche le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dello stesso.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del [REDACTED], il MAAB ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nella convinzione che esso possa costituire, oltre alle proprie funzioni di esimente, anche un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società stessa, affinché adottino, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto. Contestualmente all'adozione del Modello, la Società intende adottare ad un Codice di Comportamento (Codice Etico), contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che operano per suo conto e rappresentano i suoi interessi (amministratori, dipendenti, collaboratori esterni).

Dopo la prima approvazione, il Modello sarà aggiornato a seguito dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale e il Consiglio di Amministrazione ha adottato, da ultimo, la presente versione del Modello

ORGANISMO DI VIGILANZA

Generalità

Nel rispetto dell'art. 6 del Decreto, la Società si è dotata di un Organismo di Vigilanza (OdV), definito dal decreto come l'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, *"dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

L'Organismo di Vigilanza del MAAB

La Società, con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2025, ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, individuato nel Collegio sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione (unico legittimato a nominare e revocare l'OdV), sono stati conferiti tutti i poteri necessari al compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, compresa la facoltà di avvalersi del contributo di professionisti esterni, appositamente incaricati dallo stesso Organismo di Vigilanza, fermo, in ogni caso, il rispetto delle deleghe interne.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV ha il compito di:

vigilare sull'effettività, efficacia, funzionamento ed osservanza del Modello;
valutare in merito all'adeguatezza e al mantenimento nel tempo del Modello;

curare l'aggiornamento del Modello;
stabilire i criteri e le procedure di analisi ed il calendario delle riunioni che devono essere almeno trimestrali;
svolgere indagini interne per accertare presunte violazioni del Modello. A tal fine l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante;
dialogare direttamente con il Consiglio di Amministrazione e, più in generale, con i vertici aziendali e con i diversi responsabili di funzione.

I flussi informativi verso l'OdV

Per consentire l'espletamento dei controlli da parte dell'OdV, tutte le funzioni aziendali ed i dipendenti in possesso di informazioni rilevanti riguardanti le attività a rischio sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV.

Infatti, è posto in capo a qualunque Unità Organizzativa della società, dipendente e/o componente degli organi sociali l'obbligo di informazione a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A riguardo è stato istituito un sistema di gestione dei flussi informativi, tali da garantire uno scambio di informazioni e di documentazione continuo e sistematico tra i soggetti anzidetti e l'OdV.

I destinatari del Modello, infatti, sono obbligati ad informare l'OdV in merito ad ogni notizia relativa alla potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto, principalmente i reati-presupposto a rischio commissione all'interno della Società, e in ogni caso in relazione a qualsivoglia comportamento non in linea con le regole di condotta e con le procedure adottate dalla MAAB.

I flussi informativi dell'OdV verso il vertice societario

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici comunicando l'esito delle attività svolte ogni trimestre, mediante relazione scritta, agli Organi societari.

Ove siano accertati fatti e/o violazioni del Modello di particolare gravità e significatività, l'OdV provvederà a relazionare senza indugio il Consiglio di Amministrazione

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LE INFORMATIVE AI TERZI

Ai fini dell'efficacia del Modello, il MAAB garantisce al proprio personale, in particolar modo a coloro che normalmente ricoprono funzioni operative nelle aree sensibili, una corretta, dettagliata ed ampia informazione sul contenuto del Modello e dei suoi aggiornamenti.

La Società fornisce a tutti i collaboratori esterni ed ai propri partner tutte le informazioni relative alle politiche ed alle procedure adottate sulla base del modello, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'incarico.

A tal fine, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello, nonché clausole che impongano agli stessi di segnalare immediatamente e direttamente all'OdV del MAAB eventuali violazioni del Modello di cui sono venuti a conoscenza

IL SISTEMA DISCIPLINARE/SANZIONATORIO

Elemento essenziale per garantire l'effettività e il rispetto del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle regole di condotta imposte dalla Società ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

Il MAAB ha dunque predisposto un adeguato sistema sanzionatorio, che viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Consiglio di Amministrazione, i cui destinatari sono gli amministratori, i dirigenti, i direttori generali, i responsabili di funzione o di processo (soggetti apicali), coloro che sono legati alla Società da un vincolo di subordinazione, e tutti coloro che sono sottoposti al potere di indirizzo e controllo di un soggetto apicale, quali ad esempio, fornitori ed i consulenti esterni.

L'attivazione del sistema sanzionatorio avviene al verificarsi dell'inosservanza:

dei principi e degli obblighi previsti dal Codice Etico;

delle disposizioni del Modello, con particolare riguardo alle disposizioni previste nelle Parti Speciali del Modello;

delle procedure e delle prassi interne alla Società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente

dall'illecito civile e/o penale che la violazione di tali regole può determinare.

Il sistema sanzionatorio è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi.

Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali dettate dal Modello costituiscono illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili a detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Codice sanzionatorio aziendale e comunque dai CCNL applicabili al singolo lavoratore dipendente, nel rispetto delle norme e delle procedure dettate dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970 e ss.mm. ii.).

Le sanzioni disciplinari variano a seconda della tipologia di violazione e della loro gravità.

In particolare, il dipendente potrà incorrere:

rimprovero verbale o scritto, in caso di violazioni di minore gravità;

multa, in caso di reiterate violazioni del Modello, comunque di minima gravità;

sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nei casi di violazione di maggiore gravità e comunque in caso di comportamenti che possano arrecare danno al MAAB o che espongano a situazione di oggettivo pericolo i beni aziendali;

licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con Trattamento di fine rapporto, in caso di violazioni del Modello dirette in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal Decreto;

licenziamento senza preavviso, quando il comportamento tenuto dal dipendente, non conforme a quanto espressamente previsto dal Modello, costituisca reato rilevante ai sensi del Decreto, tale da comportare la concreta applicazione a carico del MAAB delle sanzioni previste dal Decreto.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di inosservanza e/o violazione da parte dei dirigenti dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal presente sistema sanzionatorio, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile.

Costituisce illecito anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle istruzioni e delle procedure previste dal Modello e dal Codice disciplinare, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei principi sanciti nel Modello, verrà dato avvio ad una procedura di accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL.

Misure nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dell'A.D.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché da parte dell'Amministratore Delegato, o qualora questi ultimi non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del Modello commesse dal personale dipendente od apicale o da parte dei collaboratori esterni, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che delibera gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee guida di condotta indicate nel Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato determina la risoluzione immediata del contratto, salvo la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Società.

Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, uno qualsiasi degli Amministratori e dei Sindaci informa il Consiglio di Amministrazione, che delibera gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

IL PROCESSO DI *RISK ASSESSMENT*

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto; attività sensibili oggetto di costante aggiornamento, in attuazione alle disposizioni del Decreto.

Nell'ambito dell'analisi del contesto aziendale, tenuto conto della concreta attività svolta dalla Società, sono stati individuati i reati astrattamente commettabili e le aree di attività a rischio, mediante una mappatura funzionale di tali aree.

In seguito, la Società ha predisposto degli specifici modelli di controllo e protocolli di comportamento (in alcuni casi adeguando quelli già esistenti) per ogni attività nel cui ambito è possibile si commettano i reati di cui al Decreto, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire.

REATI / AREE FUNZIONALI - PROCESSI AZIENDALI

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24) E DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

Anche considerate le modifiche normative intervenute in relazione agli articoli in commento *post* emanazione del D.Lgs. 75/2020 e del D.L. 105/2023, conv. in Legge 137/2023 (che all'art. 24 ha introdotto, quali reati-presupposto, anche i delitti di cui all'art. 353 c.p. - turbata libertà degli incanti - e all'art. 353 bis c.p. - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), MAAB ritiene che i reati-presupposto richiamati dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 siano astrattamente commissibili all'interno della Società. L'integrazione di tali fattispecie di reato può essere effettuata in diversi momenti della vita professionale della Società, tenuto conto del proprio oggetto sociale e della circostanza che i contatti con l'Amministrazione Pubblica sono frequenti tanto in Italia quanto all'estero (Europa).

Alcune delle aree in cui potrebbero essere commessi i reati sono, a titolo meramente esemplificativo, gestione degli appalti pubblici, gestione dei rapporti con le Amministrazioni Finanziarie, azioni di *marketing* volte alla promozione del Mercato attraverso iniziative commerciali e realizzazione di eventi.

DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella Sezione "*Principi di comportamento e Protocolli di controllo*", paragrafi A.1) e A.2).

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)

Considerata la diffusione dei sistemi informatici nella normale operatività dell'Azienda, sia i soggetti apicali che i dipendenti, collaboratori esterni od utilizzatori a vario titolo dei sistemi informatici aziendali potrebbero violare i sistemi informatici e commettere un illecito

COMMERCIO DEI PRODOTTI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
ORTOFRUTTICOLI						
NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione "*Principi di comportamento e Protocolli di controllo*", paragrafi B.1) e B.2).

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

L'attività sociale del MAAB, i continui rapporti economici con Consorzi agro-alimentari, con Pubbliche

Amministrazioni e con Terzi, nonché la gestione degli appalti pubblici, rendono possibile il verificarsi dei reati di criminalità organizzata all'interno della Società, tenuto conto, contestualmente, della riprovevole espansione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose ad ogni livello sociale.

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione “*Principi di comportamento e Protocolli di controllo*”, paragrafi C.1) e C.2).

D) REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS)

L'oggetto sociale del MAAB, le misure che già caratterizzano l'esplicazione dell'attività, nonché la qualifica di “*Ente di piccole dimensioni*” ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ratificata dal D.M. 18 aprile 2005, inducono ad escludere il rischio di commissione di tali Reati.

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

Le aree a rischio sono quelle legate alla gestione del mercato, principalmente il commercio dei prodotti ortofrutticoli.

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione “*Principi di comportamento e Protocolli di controllo*”, paragrafi E.1) e E.2).

F) REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

Le aree considerate sensibili in relazione alla commissione dei reati societari definiti dal Decreto sono, a titolo meramente esemplificativo, redazione di bilancio a fine anno e dei rapporti periodici consegnati alle Banche, gestione dei rapporti con i soci, gestione dei rapporti con le controllanti, operazioni su capitale e destinazione dell'utile, ecc.

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione “*Principi di comportamento e Protocolli di controllo*”, paragrafi F.1) e F.2), che rispetto alle precedenti versioni del MOG adottate dal C.d.A. non sono stati oggetto di modifiche, posto che la Società non ritiene astrattamente commissibile al suo interno il reato-presupposto di cui alla nuova lettera s-ter) dell'art. 25 ter D.Lgs.

231/2001, che punisce l'Ente con la sanzione pecuniaria da 150 e 300 quote nelle ipotesi di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva UE 2019/2121.

In particolare, l'art. 54 D.Lgs. 19/2023, rubricato “*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*”, dispone che “1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

La condotta, dunque, si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri,

la presentazione di false dichiarazioni ovvero l'omissione di informazioni rilevanti, e quanto all'elemento soggettivo sembra richiedere il dolo specifico, consistente nel fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 D.Lgs. 19/2023.

Posto che il certificato preliminare ex cit. art. 29 è un atto rilasciato dal Notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera (cfr. comma 1 dell'art. 29: *"Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione"*) e che MAAB. è una società che non opera e non ha mai operato in ambito transfrontaliero, tantomeno in relazione ad ipotesi di *"fusione transfrontaliera"*, la Società non ritiene che il reato-presupposto di cui al citato art. 25 *ter* lett. s-ter D.Lgs. 231/2001 possa astrattamente commettersi al suo interno.

G) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

Rispetto a tale categoria di delitti non pare sussistere il rischio che possano essere realizzati, né in astratto, né tantomeno nell'interesse o a vantaggio della Società, la quale non ha alcuna finalità politico-istituzionale e persegue esclusivamente scopi economici.

H) MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1)

La natura dell'attività svolta da MAAB. esclude assolutamente qualsiasi rischio che possano esser commessi Reati di questo tipo all'interno della Società e, in ogni caso, va esclusa anche in astratto ogni ipotesi di interesse o vantaggio derivanti alla società da tali delitti. Si ritiene, dunque, che tale reato non sia applicabile.

I) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES)

La Società garantisce l'osservanza dei principi posti a tutela della persona e del lavoratore. Si deve pertanto escludere il rischio che possano essere commessi reati del tipo in oggetto.

J) ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

Considerato l'oggetto della società, la natura della Società e l'estraneità a rapporti con società quotate o di mercati regolamentati, non si ritiene possano sussistere elementi atti ad integrare questa fattispecie.

K) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

Tali reati possono riguardare tutti i settori dell'attività della Società, principalmente nella preparazione e nell'utilizzo delle strutture del mercato volte alla vendita dei prodotti ortofrutticoli e nell'attività MAAB

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione *"Principi di comportamento e Protocolli di controllo"*, paragrafi K.1) e K.2).

L) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

Con il D.Lgs. 195/2021 il legislatore nazionale ha apportato alcune rilevanti modifiche agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter* 1 c.p., in particolar modo prevedendo:

che anche le contravvenzioni, e dunque non solo i delitti, possono essere presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro e autoriciclaggio, purché punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi;

che anche i delitti colposi possono essere presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (così come già previsto per i reati di ricettazione e reimpiego).

Seppur le modifiche apportate dal D.Lgs. 195/2021 non abbiano inciso direttamente sul testo dell'art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001, l'ampliamento dell'ambito applicativo delle fattispecie di reato in esse previsto potrebbe comportare un allargamento del perimetro sanzionatorio nei confronti dell'Ente e pertanto MAAB ritiene che i reati-presupposto richiamati dal citato art. 25 *octies* possano essere astrattamente commissibili all'interno della Società.

La commissione di tali delitti può riguardare tutti i settori dell'attività della MAAB, in particolar modo le attività di vendita dei prodotti ortofrutticoli, la gestione degli appalti pubblici, le iniziative commerciali, i

contratti di locazione, le attività di acquisto di beni, servizi e consulenze, la gestione dei flussi monetari e finanziari, ecc...

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione *“Principi di comportamento e Protocolli di controllo”*, paragrafi L.1) e L.2).

M) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES 1)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 ha recepito la Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il Decreto in esame ha apportato rilevanti modifiche sia al D.Lgs. 231/2001 sia al codice penale, introducendo nuove ipotesi di reato-presupposto.

I primi interventi hanno riguardato le modifiche degli artt. 493 *ter* e 640 *ter* c.p., oltre all’inserimento del nuovo art. 493 *quater* c.p.

In secondo luogo, il decreto in esame ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, il nuovo art. 25 *octies* 1.

Considerato il contenuto di tale norma e i reati presupposto in essa richiamati, SGM ha ritenuto opportuno scindere le singole fattispecie, ritenendo astrattamente commissibili i reati-presupposto previsti dal comma 1 dell’art. 25 *octies* 1, dunque i reati *ex* artt. 493 *ter*, 493 *quater* e 640 *ter* c.p.

In riferimento al comma 2 del citato art. 25 *octies* 1, questo prevede un novero di reati molto ampio, seppur presenti una clausola di riserva iniziale, disponendo testualmente che *“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”*.

Il comma 2 della norma, dunque, prevede innanzitutto quali reato-presupposto *“ogni altro delitto contro la fede pubblica”*, con la conseguenza che ai fini della responsabilità amministrativa ai sensi del comma in esame possono assumere rilievo i delitti p. e p. dal Libro II, Titolo VII del codice penale, a condizione che l’oggetto materiale della condotta sia uno strumento di pagamento diverso dal contante.

Considerato che l’art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001 già annovera, quali reato-presupposto, alcuni delitti contro la fede pubblica che MAAB, sulla base dell’oggetto sociale e dell’attività concretamente svolta, ritiene ragionevolmente di escluderne il rischio di commissione (cfr. il precedente punto D), analogamente la Società ritiene di poter ragionevolmente escludere il rischio di commissione dei delitti contro la fede pubblica richiamati dall’art. 25 *octies* 1 comma 2.

Il comma 2 in esame prevede anche, quali reato-presupposto, la commissione *“di ogni altro delitto contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio”*, con la conseguenza che ai fini della responsabilità amministrativa ai sensi del comma in esame possono assumere rilievo i delitti previsti dal Libro II, Titolo XIII del codice penale, anche qui a condizione che l’oggetto materiale della condotta sia uno strumento di pagamento diverso dal contante.

Considerato che il comma 2 della norma prevede una clausola di riserva iniziale, la circostanza che nell’ambito dei delitti in esame alcuni reati-presupposto, seppur con varie delimitazioni del proprio ambito applicativo, sono già ricompresi in specifiche norme del D.Lgs. 231/2001¹

¹, e che MAAB ritiene astrattamente commissibili i reati sopra indicati (cfr. punto A, punto B, punto C e punto N del presente Modello), resterebbe escluso dal novero dei delitti contro o il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio un numero ridotto di reati².

Considerate le tipologie di reato in esame, le condotte integranti tali fattispecie criminose, la formulazione dell’art. 25 *octies* 1, l’oggetto sociale e la concreta tipologia di attività svolte dalla Società, MAAB ritiene di poter escludere, ragionevolmente e sulla base dei protocolli adottati in riferimento ai reati di cui al punto A), B), C) ed N) del presente Modello, il rischio di commissione dei reati sopra indicati, ad esclusione (i) del furto, (ii) del furto con strappo, (iii) dell’estorsione, (iv) della rapina, (v) dell’insolvenza fraudolenta, (vi)

della circonvenzione di incapaci e (viii) dell'appropriazione indebita.

Quanto, poi, alle modifiche apportate nel 2023, con il D.L. 105/2023, conv. in L. 137/2023, è stato introdotto, all'art. 25 *octies* 1, il comma 2 *bis*, secondo cui: *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote”*.

Anche in riferimento a tale reato-presupposto, la norma prevede l'applicazione all'Ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001, essendo stato modificato anche il comma 3 dell'art. 25 *octies* 1.

Art. 512 *bis* c.p. che così dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

Alla luce della giurisprudenza intervenuta sull'ambito applicativo dell'art. 512 *bis* c.p., principalmente in riferimento alle ipotesi in cui è possibile ritenere assorbita tale norma nei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, la Società ha ritenuto che i *“Principi di comportamento e Protocolli di controllo”* di cui al § M.1) e ai §§ L.1) ed L.2) del presente Modello (quest'ultimi due relativi alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001), già adottati in riferimento alle precedenti versioni del MOG, siano idonei a prevenire anche la commissione del reato-presupposto di cui al citato art. 512 c.p.

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI NO	AMMINISTRA ZIONE SI	GESTIONE DEL MERCATO SI	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA SI	ATTIVITÀ MAAB SI	COMMERCIA LE / MARKETING SI	SEGRETERIA SI
--	---------------------------	----------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------	------------------

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione *“Principi di comportamento e Protocolli di controllo”*, paragrafo M.1).

N) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 *NONIES*)

Si esclude, ragionevolmente e in considerazione dell'oggetto sociale della S.G.M., la commissione di tale tipologia di reati.

O) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 *DECIES*)

Difficilmente ravvisabile l'integrazione di questo reato all'interno della società, tuttavia, può accadere qualora gli organi apicali, coinvolti in procedimenti penali, esercitino pressioni sui dipendenti e collaboratori eventualmente chiamati a testimoniare.

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI SI	AMMINISTRA ZIONE SI	GESTIONE DEL MERCATO SI	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA SI	ATTIVITÀ MAAB SI	COMMERCIA LE / MARKETING SI	SEGRETERIA SI
--	---------------------------	----------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------	------------------

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione *“Principi di comportamento e Protocolli di controllo”*, paragrafo O.1).

P) REATI AMBIENTALI (ART. 25 *UNDECIES*)

Le attività a rischio sono principalmente quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento di rifiuti (pericolosi e non), nonché le attività in tema di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI SI	AMMINISTRA ZIONE SI	GESTIONE DEL MERCATO SI	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA SI	ATTIVITÀ MAAB SI	COMMERCIA LE / MARKETING SI	SEGRETERIA SI
--	---------------------------	----------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------	------------------

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla

Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione “*Principi di comportamento e Protocolli di controllo*”, paragrafi P.1) e P.2).

Q) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

Nello svolgimento delle proprie attività, il MAAB si avvale di lavoratori ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavoristica e assicura la corretta gestione dei contratti di lavoro, l'applicazione delle leggi ed il rispetto delle norme emanate in materia di rapporti di lavoro. Si esclude, conseguentemente, che tale reato possa essere commesso all'interno della Società.

R) RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES)

La Società impronta la sua attività al rispetto del principio di uguaglianza. Si esclude, conseguentemente, che tale reato possa essere commesso all'interno della Società.

S) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES)

Considerato l'oggetto della società, non si ritiene possano sussistere elementi atti ad integrare questa fattispecie

T) REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

Il nuovo art. 25 *quinqüesdecies*, rubricato “*Reati tributari*”, è stato introdotto dall'art. 39 comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

La legge di conversione ha notevolmente modificato il testo della norma in oggetto: richiamando originariamente, nella formulazione introdotta con il D.L. 124/2019, il solo delitto previsto e punito dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (“*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”), la formulazione odierna elenca ulteriori e diversi delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, ampliando pertanto il novero dei reati presupposto.

In particolare, il testo definitivo del nuovo art. 25 *quinqüesdecies* prevede:

per il delitto di cui all'art. 2, comma 1 D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

per il delitto di cui all'art. 2, comma 2 *bis* D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

per il delitto di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 (“*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*”), la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

per il delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 (“*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”) la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (in relazione al comma 1) e fino a 400 quote (in relazione al comma 2 *bis*);

per il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (“*Occultamento o distruzione di documenti contabili*”), la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

per il delitto di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (“*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*”), la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Ai sensi del comma 2 la sanzione pecuniaria subisce l'aumento di un terzo se l'Ente trae dal reato un profitto di rilevante gravità, mentre il comma 3 prevede, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione interdittiva:

del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio) (art. 9 comma 2, lett. c del Decreto);

dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 comma 2 lett. d del Decreto);

del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lett. e del Decreto).

Successivamente l'articolo in commento è stato modificato dal D.Lgs. 75/2020, che ha introdotto il nuovo comma 1 *bis*, che individua, quali reato presupposto, anche i reati previsti dagli artt. 4, 5 e 10 *quater* D.Lgs. 74/2000, se commessi nell'ambito dei sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni).

Sul punto si precisa che il comma in oggetto è stato modificato dall'art. 5 D.Lgs. 156/2022, che ha sostituito le parole da «*se commessi nell'ambito*» a «*un importo complessivo non inferiore*» con le seguenti: «*quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui conseguano o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore*».

Il D.Lgs. 75/2020 assume rilievo anche perché ha modificato l'art. 6 D.Lgs. 74/2000, prevedendo al comma 1 che i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) e

dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) non possono configurarsi a titolo di tentativo.

Con lo stesso D.Lgs. 75/2020 è stato introdotto anche il nuovo comma 1bis dell'art. 6 D.Lgs. 74/2000, che deroga parzialmente al comma precedente, prevedendo che i reati di cui agli artt. 2, 3 e 4 D.Lgs. 74/2000 possono avere rilevanza penale anche a titolo di tentativo, ma solo in ipotesi specifiche (*“Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*).

Tenuto in considerazione il novero dei reati tributari richiamati, la loro ampia portata applicativa, le gravi conseguenze sanzionatorie cui può astrattamente incorrere l'Ente nonché la semplice e dirimente circostanza che i reati in oggetto per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, si ritiene che i delitti in esame possano concernere tutti i settori dell'attività della Società, e per tale motivo la stessa ritiene fondamentale introdurre il presente *addendum*, con la specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottati per la prevenzione dei reati sopra indicati

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI	AMMINISTRA ZIONE	GESTIONE DEL MERCATO	CONTRATTA ZIONE PUBBLICA /PRIVATA	ATTIVITÀ MAAB	COMMERCIA LE / MARKETING	SEGRETERIA
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

La specifica indicazione dei principi di comportamento/condotta e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati è rinvenibile nella successiva Sezione *“Principi di comportamento/Protocolli di controllo”*, paragrafo T.1).

U) CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)

Considerato l'oggetto della società e l'attività concretamente svolta, non si ritiene possano sussistere elementi atti ad integrare questa fattispecie.

W) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES)

Considerato l'oggetto della società e l'attività concretamente svolta, non si ritiene possano sussistere elementi atti ad integrare questa fattispecie.

X) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 OCTIESDECIES)

Considerato l'oggetto della società e l'attività concretamente svolta, non si ritiene possano sussistere elementi atti ad integrare questa fattispecie.

Y) REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. N. 146/2006)

Considerato l'oggetto della società, non si ritiene possano sussistere elementi atti ad integrare questa fattispecie.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Il MAAB. ha predisposto degli specifici modelli di controllo e protocolli di comportamento (in alcuni casi adeguando quelli già esistenti) per ogni attività nel cui ambito è possibile si commettano i reati di cui al Decreto, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire.

In generale, tutte le attività, transazioni ed operazioni della Società devono conformarsi ai seguenti principi: separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo; verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto (es. ogni rapporto di collaborazione esterna e più in generale tutti i contratti conclusi dalla Società devono essere stipulati in forma scritta);

attribuzione all'ODV del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;

comunicazione all'ODV di informazioni rilevanti riguardanti le aree a rischio;

controllo sui collaboratori / consulenti esterni;

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24) E DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

A.1) Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi previsti dal Modello, dal Codice Etico, dalla *policy* Anticorruzione e dalle politiche/procedure interne adottate dal MAAB., tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;

effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti; favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;

concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;

distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto

valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;

○ presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;

destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;

omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;

istigare o indurre un pubblico funzionario ad appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso e/o la disponibilità per ragione del suo ufficio;

istigare o indurre un pubblico funzionario a ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altre utilità;

prendere contatti o istigare o indurre un pubblico funzionario ad emanare un provvedimento favorevole all'impresa pur non avendone diritto;

prendere contatti o istigare o indurre un pubblico funzionario a non rilasciare a terzi (a titolo esemplificativo, un'impresa concorrente) un provvedimento pur avendone diritto, al fine di avvantaggiare l'impresa, e in ogni caso di prendere contatti o istigare o indurre un pubblico funzionario a violare norme di legge o di regolamento o a non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto al fine di procurare alla Società un vantaggio patrimoniale ingiusto o al fine di arrecare a terzi un danno ingiusto con conseguenziale vantaggio in capo al MAAB;

impedire o turbare, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni -o per conto di privati, diretta da un pubblico ufficiale o da personale legalmente autorizzata- ovvero allontanarne gli offerenti;

turbare, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti

di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

A.2) Protocolli di Controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. In particolare:

i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile Interno per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;
in ogni caso, le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, da soggetti appositamente autorizzati e/o delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti (se non nei limiti di legge) o in natura;
le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
non deve sussistere identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo attuato dal MAAB;

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti dell'ODV;
degli incontri con i Soggetti Pubblici deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile archiviata e conservata;
ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)

B.1) Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi previsti dalla Parte Generale del Modello, dal Codice Etico e dalle politiche/procedure interne adottate dal MAAB, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;

il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;

il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;

il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;

il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

B.2) Protocolli di Controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione della infrastruttura tecnologica. In particolare:

il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e *password* strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità.
sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad

esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);

è definita una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (es. telefoni) concessa in dotazione al personale della Società.

sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;

sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;

è definita una *policy* che disciplina gli accessi fisici alle sale server aziendali;

gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati;

le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;

sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;

l'accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali è limitato da strumenti di autenticazione;

il server è aggiornato periodicamente sulla base delle specifiche necessità;

la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);

i dispositivi telematici sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;

il server è protetto da programmi *antivirus*, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;

sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (*virus*), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;

sono previste procedure di controllo dell'installazione di *software* sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;

sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;

sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo e il divieto di scarico di *software* nelle strutture informative aziendali;

sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

C.1) Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello, nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi, si conformano alle regole di condotta previste dalla Società, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

In particolare, si prevede a carico dei Destinatari l'espresso divieto di:

porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01);

utilizzare anche occasionalmente modalità operative tali da consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto;

porre in essere comportamenti che, non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

C.2) Protocolli di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione dei delitti in oggetto, che trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner e fornitori, anche stranieri;

segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni (finanziarie e non) ritenute sospette;

non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

E.1) Principi generali di comportamento. Protocolli di Controllo

La Società riconosce e garantisce agli acquirenti dei prodotti commercializzati nel Mercato il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto; inoltre fa della sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani e con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto.

L'obiettivo è tutelare gli interessi dei consumatori e consentire loro di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano.

In tal senso MAAB rifiuta e mira a prevenire:

le pratiche fraudolente o ingannevoli;

l'adulterazione degli alimenti;

ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

E.2) Ulteriori Protocolli di Controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale:

nei contratti con i fornitori sono definite clausole contrattuali che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi.

nei contratti con i fornitori sono definite clausole che prevedono la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori in riferimento ai diritti di terzi.

F) REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

F.1) Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi previsti dal Modello, dal Codice Etico e dalle politiche/procedure interne adottate dal MAAB, nello svolgimento delle attività societarie tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;

- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;

- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti;

rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società;
omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
acquistare o sottoscrivere quote della Società, provocando una lesione all'integrità del capitale sociale;
effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta *"in primis"* una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata

Al fine di prevenire il rischio che Fincantieri possa essere imputata del reato di *"Corruzione tra privati"* è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita.

F.2) Protocolli di Controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo.

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

la Società garantisce l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio;
tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata;
è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate
il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo

e approvazione del bilancio;
le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del

bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema; la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti; eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata; è garantita tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

K) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

K.1) Principi generali di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la politica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica.

I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza.

- ai preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

K.2) Protocolli di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi volti a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime.

In particolare, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di:

diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;

predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi; definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;

redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;

assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;

assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;

eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare; compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro.

eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;

valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
rispettare i principi di salubrità nei luoghi di lavoro
programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate;
prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un *report* quadrimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.

effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve: conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno della Società;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

L.1) Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni societarie tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi al presente Modello e al Codice Etico, e sempre nel rispetto delle procedure aziendali e delle norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di gestione e controllo del MAAB.

In particolare, è necessario:

astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto;

astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;

verificare la provenienza dei beni che vengono acquistati per lo svolgimento delle attività societarie.

In ogni caso, nell'impiego delle proprie risorse finanziarie, la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L.2) Protocolli di Controllo

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili come sopra individuate, i Protocolli di controllo

prevedono, oltre al generale rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 231/2007, che:

la formazione e l'attuazione delle decisioni degli Amministratori del MAAB siano disciplinate in conformità ai principi e alle prescrizioni previste dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dal presente Modello; la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni attinenti all'acquisizione della clientela, agli affidamenti, al controllo del credito, alla selezione dei fornitori, agli investimenti/disinvestimenti, sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi, nel rispetto generale del sistema di deleghe attuato dalla Società;

non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo attuato dal MAAB.

venga costantemente verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;

venga costantemente verificato che fornitori, partner e in ogni caso controparti contrattuali non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi

dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) (o *Financial Action Task Force - FATF*); qualora fornitori, partner o controparti contrattuali siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'Odv;

- vi sia una preventiva verifica sulla congruità economica degli investimenti da effettuare;
- si proceda all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti;
- vengano costantemente effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

Inoltre, sono previste apposite procedure in riferimento agli acquisti di beni, servizi e consulenze e alla gestione dei flussi monetari e finanziari.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

è valorizzata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;

al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;

al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;

la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;

l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate con contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;

gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;

l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;

i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento.

Flussi monetari e finanziari:

l'Amministratore delegato e il Responsabile Amministrativo hanno il dovere/responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiederne autorizzazione;

l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;

l'Amministratore delegato e il Responsabile Amministrativo effettuano controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva); i medesimi soggetti predispongono attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'home-banking da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;

possono essere effettuati pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;

M) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES 1)

M.1) Principi generali di comportamento. Protocolli di Controllo.

Nell'espletamento delle operazioni societarie tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi al presente Modello e al Codice Etico, e sempre nel rispetto delle procedure aziendali e delle norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di gestione e controllo del MAAB.

In particolare, è necessario:

astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto;

astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 493 *ter*, 493 *quater* e 640 *ter* c.p.;

astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di delitto contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili come sopra individuate, i Protocolli di controllo prevedono, oltre al generale rispetto della normativa vigente, che:

l'utilizzo di ogni strumento in uso presso il MAAB diretto ad effettuare pagamenti anche tramite strumenti di pagamento diverso dai contanti è consentito esclusivamente ai soggetti all'uopo

autorizzati;

➤ è posto divieto ai soggetti autorizzati all'effettuazione di tali pagamenti di ricevere, da qualsivoglia soggetto interno od esterno alla Società, apparecchiature, dispositivi o programmi anche informatici che, direttamente o indirettamente, possono essere idonei a commettere i reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

O) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

O.1) Principi generali di comportamento. Protocolli di Controllo

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste dall'art. 25 *decies* del Decreto; coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;

indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere;

elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto diventarlo;
porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico.
Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:
nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui il MAAB può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, ove decidano di sottoporsi alle domande;
occorre garantire che l'OdV sia avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o di non renderle;
coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

P) REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

P.1) Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello stesso e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i Destinatari del Modello è fatto assoluto divieto:

di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 *undecies* del Decreto;
di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
● devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
● il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente
devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

P.2) Protocolli di Controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione degli impatti ambientali

generati dalle attività e dai processi.

Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi:

la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;

il deposito temporaneo di rifiuti è eseguito prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita,

le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;

in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge; sono definiti piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali

T) REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

T.1) Principi generali di comportamento. Protocolli di condotta.

La prevenzione dei reati tributari è un compito non semplice, trattandosi di reati talmente pervasivi nell'ambito dell'attività d'impresa che non solo non permettono di relegarli in specifiche o circoscritte attività, ma soprattutto di non ritenere totalmente sufficiente l'indicazione di specifici e settoriali principi di comportamento/protocolli di controllo.

Gli ampi studi che hanno riguardato la materia penal-tributaria nonché i vari casi giudiziari intervenuti sui reati in commento dimostrano l'esistenza di fattispecie alquanto variegata e particolarmente insidiosa da individuare: si passa, infatti, dai casi che possono definirsi più *"semplici"* (a titolo esemplificativo, soggetti che acquistano volontariamente fatture false per ottenere vantaggi illeciti) a casi in cui l'Ente è in *"buona fede"* e conseguentemente non è a conoscenza della fattispecie delittuosa, che spesso si materializza solo quando perviene una comunicazione giudiziaria o nei casi di accesso delle forze dell'ordine.

MAAB, consapevole di ciò ed anche in attuazione dell'obbligo sancito dal nuovo art. 2086 comma 2 c.c. ha provveduto, in continuità con l'attuale sistema interno di prevenzione, a dotarsi di un sistema organizzativo, amministrativo e contabile comprendente un complessivo ed efficace sistema volto alla prevenzione dei reati in oggetto, fatto di divieti e obblighi cui ogni Destinatario del Modello deve attenersi.

In particolare, MAAB fa espresso divieto a tutti i Destinatari di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano integrare, in via diretta o indiretta, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto;

violare i principi e le procedure esistenti nella Società e/o quelle espressamente previste nel Modello e nei relativi Allegati.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

erogare prestazioni non necessarie;

emettere o rilasciare fatture o qualsiasi altro documento per operazioni inesistenti;

duplicare le fatturazioni per una medesima prestazione;

omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti e/o non finanziabili;

distruggere od occultare in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti cui è obbligatoria la conservazione al fine di consentire alla Società e/o a terzi di evadere il Fisco;

compiere atti di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento su beni della Società o comunque riconducibili alla Società al fine di consentire alla Società e/o a terzi di sottrarsi al pagamento delle imposte e sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative relative a dette imposte;

nella predisposizione della documentazione relativa ad eventuali procedure di transazione fiscale, indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale od elementi passivi fittizi;

nella predisposizione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire alla Società e/o a terzi di evadere il Fisco;

nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;

indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o compiendo operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate e/o avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento; indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

È preciso obbligo di tutti i Destinatari del Modello di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;

assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

In particolare, per le operazioni connesse agli adempimenti tributari è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello, oltre al generale rispetto della normativa tributaria e fiscale applicabile, di:

presentare le veritiere dichiarazioni richieste dalle varie normative;

adempiere in maniera esatta e puntuale al pagamento delle imposte;

custodire le scritture contabili e tutti i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali in modo corretto e ordinato, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione, di modifica o di occultamento;

compiere controlli periodici sulla corrispondenza tra le dichiarazioni tributarie e l'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse, sia in riferimento ai beni che ai servizi;

verificare periodicamente la veridicità delle scritture contabili anche attraverso, se ritenuto necessario, l'ausilio di professionisti esterni nel settore tributario e fiscale (in tal caso nel conferimento dell'incarico

dovrà essere inserita un'apposita clausola che impone al professionista prescelto di rispettare il contenuto del Modello adottato dalla Società e di far proprie le regole di condotta in esso indicate);

verificare periodicamente l'anagrafe dei clienti e dei fornitori, a titolo esemplificativo attraverso l'acquisizione di visure camerali aggiornate.

CODICE ETICO (CENNI)

Il Codice Etico è la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.

È un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda).

Il Codice Etico è il principale strumento di valorizzazione dell'etica all'interno della MAAB, ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell'Azienda, in modo da creare fiducia verso l'esterno.

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata al Consiglio d'Amministrazione.

Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini e comminare sanzioni.

Il Codice Etico dell'Azienda è parte integrante

e sostanziale del presente Modello e viene riportato in allegato al presente Modello (*Allegato A*).

Attraverso il Codice Etico, la Società intende:

definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali;

formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base dei seguenti principi etici: principio di legalità, lealtà, legittimità morale, equità ed eguaglianza, tutela della persona, tutela dell'ambiente, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, tutela della salute, imparzialità, tutela della concorrenza;

indicare i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa.

Il Codice Etico, in ogni caso, non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere, ma la sua violazione è fonte di responsabilità disciplinare: il Codice Etico, infatti, produce automaticamente i suoi effetti nei confronti del personale in quanto atto di

autoregolamentazione della Società.

L'adesione di terzi, non dipendenti, al Codice Etico, e il rispetto dei principi in esso contenuti, è assicurata mediante l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con MAAB.

PROCEDURA INTERNA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV

MAAB si è dotata di una procedura interna inerente alla segnalazione degli illeciti, predisponendo un apposito modulo di segnalazione all'OdV, da inviare all'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento o in qualunque occasione sia ritenuto necessario e comunque a cadenza quadrimestrale (in quest'ultimo caso indipendentemente dal fatto che questo contenga o meno segnalazioni di un'eventuale commissione e/o tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ovvero di un'eventuale violazione o elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e regole comportamentali del Codice Etico).

Alla luce delle modifiche legislative intercorse dall'ultima approvazione di tale procedura, la stessa è stata modificata e che quale “**Allegato B**” viene adottato dal C.d.A. contestualmente all'adozione della presente “versione” del Modello di Organizzazione e Controllo e che ne costituisce parte integrante e sostanziale

ALLEGATO A

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

PREMESSA. IL CODICE ETICO. STRUTTURA E FUNZIONI

Il Codice Etico costituisce la “*Carta dei principi fondamentali*” cui si uniforma la Società, avente la finalità di:

fissare il “*nocciolo duro*” dei principi portanti dell'Ente;

promuovere comportamenti in linea con la *policy* preventiva del Modello.

Nel suo complesso, dunque, tale Codice prevede diritti, doveri e responsabilità del MAAB. nei confronti di tutti i soggetti interessati: dipendenti, parti contrattuali, azionisti, ecc...

In particolare, il Codice Etico:

costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

definisce l'insieme dei valori che la Società dichiara di riconoscere, accettare e condividere;

contiene i principi etici e comportamentali che ispirano l'attività di tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, operano nella Società o interagiscono con la stessa;

riveste una funzione integrativa dei protocolli e delle procedure previste nel Modello, nei suoi aspetti applicativi ed interpretativi;

ha una funzione precettiva per tutto quanto non previsto nel Modello.

Pertanto, nell'ipotesi in cui anche una sola delle disposizioni previste dalle procedure interne sia in conflitto con i principi e il contenuto del Codice Etico, questo, essendo espressione di principi fondamentali condivisi e fatti propri dalla Società, prevarrà sulle disposizioni interne

ADOZIONE, VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data _____, con la medesima delibera con cui la Società ha approvato il del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo.

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice Etico si applica a tutti coloro che operano nella e per conto della Società, ed è vincolante per gli stessi, indipendentemente dal rapporto di lavoro e dall'inquadramento.

Il Codice Etico è inoltre vincolante per tutte le persone fisiche e giuridiche che entrino in contatto o intrattengano rapporti con la Società, indipendentemente dal tipo del rapporto e dal relativo titolo.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale dell'Azienda sono tenuti a rispettare i principi del Codice Etico nel fissare gli obiettivi del MAAB., nel proporre investimenti e nel realizzare progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione societaria.

L'etica, infatti, è il principio cardine del MAAB, al quale tutti coloro che operano nella Società, senza eccezioni, devono informare ogni azione rendendone effettivi i principi; nessuna ragione, anche quanto apparentemente potrebbe comportare vantaggi per la Società, può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi etici qui codificati.

VALORI ETICI E PRINCIPI DI CONDOTTA

I) Osservanza delle disposizioni normative vigenti. Principio di legalità

Nello svolgimento delle proprie attività e nelle relazioni d'affari devono essere rispettate attentamente tutte le disposizioni normative vigenti, il Codice Etico, le procedure e i processi interni definiti nonché gli ordini di servizio e gli altri precetti emessi.

Il rispetto delle disposizioni normative prevale in ogni caso su qualsiasi istruzione contrastante impartita da parte di un superiore gerarchico.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse societario giustifica un operato non conforme ad una linea di condotta onesta e legale.

Per questo motivo si precisa inequivocabilmente che la violazione di disposizioni normative non è nell'interesse del MAAB, né costituisce un mezzo idoneo per conseguire un proprio vantaggio o perseguire i propri interessi.

II) Divieto di discriminazione

La Società censura ed evita, in applicazione delle disposizioni normative vigenti, qualsivoglia forma di discriminazione basata su sesso, razza, origine, lingua, religione, opinione politica, appartenenza a partiti politici o sindacati, salute, età, ecc.

Tutti i dipendenti, collaboratori, soci, clienti, partner e in ogni caso tutti coloro con cui il MAAB. entra in contatto devono essere trattati con pari rispetto e dignità.

III) Correttezza e conflitti di interesse

Ferme restando le disposizioni normative vigenti, i Destinatari del Modello e del Codice Etico operano con la massima correttezza ed evitano tutte le situazioni nelle quali potrebbero trovarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto di interessi con MAAB

I Destinatari del presente Codice e del Modello 231, dunque, devono mantenere una posizione di integrità al fine di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività aziendale.

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa.

IV) Riservatezza delle informazioni

La Società assicura l'adozione di procedure atte a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di dati personali, come da ultimo disciplinata dal Regolamento 2016/679/UE, e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Ai Destinatari del Codice è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

Dovrà essere rispettata da parte di tutti la riservatezza delle informazioni ricevute dalla società o dai suoi clienti, ad eccezione delle ipotesi in cui la divulgazione venga autorizzata o sia legalmente obbligatoria.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, vengono raccolti e registrati solo i dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

MAAB. si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi i dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

I dipendenti che posseggano o abbiano accesso alle informazioni riservate o a segreti commerciali devono:

acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e le responsabilità ricoperte;

acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare ed archiviare i dati in modo che venga impedito che soggetti non autorizzati ne possano prendere conoscenza;

rappresentare e ordinare i dati con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;

non utilizzare le informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di persone interne o esterne alla Società; proteggere con cura la divulgazione di tali informazioni a persone estranee alla Società;

non divulgare informazioni confidenziali ad altri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della Società, salvo il caso in cui sia necessario per adempiere ai propri doveri professionali;

I dipendenti diversi dai portavoce ufficiali del MAAB. non devono avere alcun contatto con gli organi di stampa né con altri organi di informazione di massa.

V) Tutela della *privacy* personale

Deve essere rispettata la *privacy* e la dignità di ogni dipendente, socio e collaboratore. La Società raccoglie e conserva informazioni personali inerenti al lavoro dei soci, dipendenti e collaboratori, comprese informazioni mediche rilevanti.

I dipendenti e gli organi responsabili di custodire le informazioni personali e quelli che possono avere accesso a tali informazioni non devono divulgare informazioni personali in violazione delle leggi applicabili o delle politiche del MAAB

Qualsivoglia informazione di natura privata non può essere registrata o tenuta in apparecchi telefonici, computer o sistemi di posta elettronica, sistemi di ufficio, uffici, spazi di lavoro, scrivanie, ecc...

La Società si riserva il diritto di ispezionare i suddetti sistemi e le aree e di reperire informazioni quando lo ritiene necessario

VI) Sviluppo e tutela delle risorse umane. Rispetto della persona

MAAB. si impegna a sviluppare le capacità e le competenze della dirigenza, dei dipendenti, dei soci e dei collaboratori, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

La Società tutela le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità.

Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

La Società si impegna ad offrire a tutti i lavoratori, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, un trattamento normativo e retributivo equo, basato esclusivamente su criteri di merito e competenza, senza alcuna discriminazione. In particolare, la Società:

adotta criteri di merito e competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;

provvede a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;

crea un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche e/o orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni, e in grado di promuovere la serenità di tutti.

MAAB. assicura il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona ed il rispetto della vita di relazione con gli altri.

La Società non tollera minacce o richieste volte ad indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice, o ad attuare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

La Società, segnatamente per il tramite dell'OdV, interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori.

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

I) I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'applicazione del Codice Etico è demandata all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha, in primo luogo, compiti consultivi e di controllo del rispetto del Codice Etico. In particolare:

svolge attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice;
favorisce la revisione delle politiche e delle procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice;
risponde alle richieste di chiarimento sui suoi contenuti;
riceve ed esamina le segnalazioni delle violazioni;
decide se aprire una procedura di accertamento della segnalazione;
fornisce risposte ai segnalanti in merito a tale decisione;
informa il Consiglio di Amministrazione sulla necessità di avviare procedimenti disciplinari;
➤ propone modifiche ed aggiornamenti del Codice;
➤ predispone gli strumenti che ne favoriscono l'applicazione;
➤ mette in atto le necessarie misure al fine dell'applicazione del Codice stesso.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni provenienti dagli stakeholder, con l'obiettivo di confermare e/o integrare il Codice.

L'Organismo di Vigilanza porta il Codice a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello, mediante apposite attività di comunicazione. Una versione aggiornata del Codice viene pubblicata sul sito *web* aziendale. Il Codice viene portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni alla Società.

L'Organismo di Vigilanza, dunque, ha la funzione di Garante del Codice Etico, e ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni necessarie o utili per lo svolgimento delle proprie attività

II) Il Sistema di controllo

Al fine di garantire la corretta e costante applicazione del Codice, la Società predispone un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività societarie, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura aziendale; conseguentemente, tutte le persone della MAAB., nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

La Società, e per essa l'Organismo di Vigilanza, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario di controlli: dunque, tutte le persone del MAAB. sono tenute a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo

III) Obbligo di conoscenza del Codice Etico

A ogni persona della MAAB. è richiesta la conoscenza dei principi e dei contenuti del Codice Etico, nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e le responsabilità ricoperte.

I Destinatari del Modello e del Codice etico devono accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento della costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del Codice e nelle ipotesi di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

IV) Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, all'Organismo di Vigilanza o al Consiglio di Amministrazione

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono passibili di sanzioni disciplinari.

MAAB. tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge

VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

La violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con MAAB. può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari e il risarcimento del danno.

In particolare, l'accertamento di una violazione del Codice ascrivibile a dolo o colpa e non giustificabile da circostanze scriminanti o esimenti, comporta la necessaria irrogazione della sanzione, il cui tipo ed entità varia in base ai seguenti criteri:

realizzazione dell'illecito mediante azione od omissione;

intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;

posizione del soggetto rispetto alla società (interno o esterno);

comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;

comportamento antecedente e successivo alla violazione;

mansioni;

posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;

- distinzione tra violazioni meramente formali e violazioni che possano comportare conseguenze pregiudizievoli per l'ente;

- entità del pregiudizio, anche morale, derivante al decoro o al prestigio

- della società;

- effetto prodotto dall'illecito sul rapporto fiduciario con la società;

- eventuale recidiva nella commissione di illeciti disciplinari;

- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

La gravità del comportamento è valutata sulla base dell'elemento soggettivo e della frequenza degli episodi, mentre le conseguenze sono valutate sulla base della tipologia di problematica riscontrata.

In ogni caso, nelle ipotesi di grave inadempimento, viene comminata la sanzione della risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "*gravi inadempimenti*" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti persistenti di violazione del Codice Etico dai quali derivino sanzioni a carico di MAAB.

I) Violazioni da parte dei fornitori e dei contraenti terzi

L'inosservanza del Codice Etico da parte di fornitori e/o di contraenti terzi comporta inadempimento contrattuale, con conseguente diritto di MAAB. di attivare gli strumenti contrattuali a tutela dell'inadempimento, quali l'eccezione di inadempimento e la risoluzione del contratto.

A tal fine, in ogni contratto stipulato con MAAB., viene inserita un'apposita clausola che prevede la risoluzione del contratto e/o l'eccezione di inadempimento nelle ipotesi di specifiche violazioni del Codice Etico, individuate di volta in volta in base alla tipologia di contratto stipulato e al tipo di contraente .

ALLEGATO B

PROCEDURA INTERNA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV (Modello 231/2001 -)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

1. Introduzione e finalità

La presente procedura, che costituisce parte integrante del Modello 231 di MAAB, ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La procedura in esame è adottata in conformità con l'art. 6 comma 2 *bis* D.lgs. 231/2001, come modificato dal D.L. 105/2023, conv. in L. 137/2023, e definisce ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel suddetto processo.

2. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i Destinatari del Modello e/o del Codice Etico nonché a qualsiasi altro soggetto, anche esterno al MAAB, che si relazioni con la Società od operi, direttamente o indirettamente, per la stessa o con la stessa (es. consulenti, fornitori, clienti), e disciplina le seguenti attività:

modalità di segnalazione dei Destinatari del Modello e/o del Codice Etico avente ad oggetto la violazione del Modello 231 o del Codice Etico stesso;

istruttoria dell'OdV relativamente alla segnalazione ricevuta;

attività dell'OdV successiva all'istruttoria.

3. Principi generali di riferimento

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente procedura deve ispirarsi alla normativa vigente nonché ai principi comportamentali previsti nel Modello 231 e nel Codice Etico della Società.

4. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dall'Organo amministrativo del MAAB che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad aggiornarla ed integrarla.

Il formato elettronico della presente procedura è rinvenibile sul sito *web* istituzionale della Società

www.maabpuglia.it. Analogamente si provvederà a rendere disponibile nel predetto sito eventuali modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti della presente procedura.

5. Flussi informativi. *Report* quadrimestrale

Al fine di garantire e favorire idonei e costanti flussi informativi verso l'OdV il Modulo allegato, di carattere generale e da compilare e sottoscrivere a cura del segnalante, dovrà essere inoltrato in qualsiasi momento o in qualunque occasione sia ritenuto necessario e comunque a cadenza quadrimestrale, in quest'ultimo caso indipendentemente dal fatto che questo contenga o meno segnalazioni di un'eventuale commissione e/o tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ovvero di un'eventuale violazione o elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e regole comportamentali del Codice Etico. È altresì possibile comunicare all'OdV ogni indicazione ritenuta utile al miglioramento del Modello, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

La mancata trasmissione di tale *Report* costituisce violazione del modello di organizzazione e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

6. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni ed oggetto della segnalazione.

Tutti i Destinatari del Modello 231 devono segnalare, ai sensi della presente procedura, i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, rilevanti in sede penale e/o disciplinare, o le violazioni del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza, diretta o indiretta o in modo casuale, in occasione delle funzioni svolte.

Fermo restando che l'inoltro, ogni quadrimestre, del Modulo allegato si pone come necessario anche nell'ipotesi in cui lo stesso non contenga segnalazioni di eventuali commissioni e/o tentate commissioni di uno dei reati-presupposto o di violazioni del Modello e del Codice Etico, può costituire oggetto di segnalazione ogni comportamento o atto idoneo a pregiudicare l'idoneità del Modello, che costituisca, anche solo potenzialmente:

una condotta illecita integrante una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

una condotta che, pur non integrando alcuna predetta fattispecie di reato, sia stata posta in essere in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico della società.

MAAB, tuttavia, precisa che le segnalazioni che determinano l'attivazione della presente procedura devono basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti.

Non sono pertanto meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto questioni di carattere personale del segnalante o del segnalato (salvo che non si tratti di aspetti che abbiano un impatto a livello aziendale), rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura di segnalazione, con le relative tutele, non sarà attivata, anche se la segnalazione sarà inviata/recapitata tramite le modalità previste dalla presente procedura, nelle seguenti ipotesi:

segnalazione non circostanziata che non permette l'individuazione degli elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria [*id. est.*, mancanza di specificazione: *a*) dell'illecito commesso; *b*) del periodo di riferimento; *c*) delle cause e delle finalità dell'illecito; *d*) delle persone/unità coinvolte, etc] ovvero segnalazioni fondate su meri sospetti o voci; segnalazione priva di fondamento, fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla/e persona/e segnalata/e.

Rimane quindi fermo il requisito della veridicità dei fatti e/o delle circostanze e delle situazioni segnalati, a tutela del soggetto segnalato. A tale riguardo, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento o del carattere illecito dei fatti segnalati e/o dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto e che lo stesso possa costituire un illecito.

7. Modalità di segnalazione e principi di riferimento

Tutte le segnalazioni devono essere effettuate con l'utilizzo delle seguenti modalità alternative: in forma telematica, inviando una *mail* all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato e gestito esclusivamente dall'OdV, a tutela della riservatezza del segnalante (indirizzo *mail*:); in forma cartacea, recapitando la segnalazione presso la sede legale di MAAB in busta chiusa, con la dicitura "*Riservata personale*" e diretta all'OdV. Nessun soggetto, interno o esterno al MAAB, ad esclusione dell'OdV, deve aprire la busta in esame, che deve essere immediatamente recapitata all'OdV e dallo stesso conservata ed archiviata sotto la propria responsabilità.

In entrambi i casi, la segnalazione deve avvenire in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome e, altresì, un recapito telefonico), mediante l'utilizzo del presente modulo, disponibile sul sito *internet* della Società e comunque affisso alla bacheca presente negli Uffici. I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le segnalazioni anonime, cioè quelle prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, potranno essere prese in considerazione ai fini della presente procedura qualora esse presentino gli elementi sopra indicati (punto 6). Le Segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se aventi un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

8. Destinatario delle segnalazioni

Il destinatario della segnalazione è l'OdV. Nell'ipotesi in cui la segnalazione non sia correttamente inviata all'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere tempestivamente inoltrata dall'erroneo destinatario al medesimo OdV, affinché esso possa valutare le segnalazioni ricevute e determinare le eventuali iniziative.

L'OdV garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e tutela l'identità dei segnalanti agendo in modo da garantirli contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamento discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.

9. Contenuto delle segnalazioni

Il soggetto che effettua la segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire all'OdV di condurre un'istruttoria procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso, al fine di valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società (generalità che saranno tenute riservate dall'OdV);

una chiara descrizione dei fatti precisi e concordanti oggetto di segnalazione che costituiscano o possano costituire un illecito rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e/o una violazione del Modello e/o del Codice Etico;

se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;

se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività);

l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;

ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Ai fini di cui sopra, deve essere utilizzato il modulo allegato alla presente procedura, fermo restando che l'OdV, in sede di istruttoria, potrà richiedere al segnalante l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà opportuna o necessaria a corredo della segnalazione.

10. Conservazione delle informazioni

Ogni documento inoltrato all'OdV e di cui il medesimo è tenuto a prendere obbligatoriamente visione deve essere allegato ai verbali che l'OdV redige, ovvero deve essere richiamato in verbale e custodito agli atti dell'OdV.

Ogni informazione, segnalazione, nota informativa, ai quali l'OdV è tenuto a mantenere la riservatezza, sono conservati in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso a tale archivio è consentito solo ai membri dell'OdV.

In ogni caso, l'OdV è tenuto all'assoluta segretezza sulle informazioni della società di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

11. Gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV

Le segnalazioni saranno oggetto di approfondimento da parte dell'OdV.

Quest'ultimo può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove nel caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MAAB.

Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MAAB e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione e/o tentata commissione di un reato, l'OdV procede alla tempestiva comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'organo amministrativo (Amministratore Delegato. e Consiglio di Amministrazione) o, nell'ipotesi di fondato sospetto di commissione e/o tentata commissione di un reato da parte dell'A.D. o dei membri del C.d.A., all'Assemblea dei soci.

Si precisa che il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio o non veritiero delle proprie comunicazioni.

12. Struttura del Modulo di segnalazione.

Il presente Modulo di segnalazione è stato strutturato in quattro parti, di seguito riassunte per una miglior comprensione del documento che ogni Destinatario del Modello è tenuto a redigere, sottoscrivere e consegnare all'OdV almeno quadrimestralmente e comunque in qualsiasi momento o in qualunque occasione sia ritenuto necessario:

Parte I: attiene all'indicazione dell'eventuale commissione e/o tentata commissione dei reati che SGM ritiene astrattamente possano essere commessi al suo interno e meglio indicati nel Modello 231, che ogni Destinatario dichiara di conoscere unitamente agli Allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Parte II: attiene all'indicazione dell'eventuale commissione e/o tentata commissione degli ulteriori reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, che MAAB ritiene astrattamente non possano essere commessi al suo interno e meglio indicati nel Modello 231, che ogni Destinatario dichiara di conoscere unitamente agli Allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Parte III: attiene all'indicazione di un'eventuale violazione o elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e regole comportamentali dettate dal Codice Etico.

Parte IV: attiene all'indicazione di eventuali suggerimenti e/o indicazioni e/o informazioni utili da comunicare all'OdV per il miglioramento del Modello, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV

PARTE I

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D.LGS. 231/2001) E DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25 D.LGS. 231/2001)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell’eventuale commissione e/o tentata commissione, nell’ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall’art. 24bis D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell’eventuale commissione e/o tentata commissione, nell’ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall’art. 24ter D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

*Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato
(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)*

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25bis 1 D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

*Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato
(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)*

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 ter D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

*Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato
(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)*

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 septies D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 octies D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES 1)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 octies 1 D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 *decies* D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato
(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato
(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 *quinqüesdecies* D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

PARTE II

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, degli ulteriori reati previsti dal D.lgs. 231/2001, diversi da quelli indicati nei precedenti paragrafi?

In particolare, è a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, dei seguenti reati:

reati di falso nummario, art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001;

delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001;

mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 *quater* 1 D.Lgs. 231/2001;

delitti contro la personalità individuale, art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001;

abusi di mercato, art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001;

delitti in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25 *nonies* D.Lgs. 231/2001;

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001;

razzismo e xenofobia, art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/2001;

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001;

contrabbando, art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001;

delitti contro il patrimonio culturale, art. 25 *septiesdecies* D.Lgs. 231/2001;

riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art. 25 *octiesdecies* D.Lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

È a conoscenza, diretta o indiretta, di un'eventuale violazione o elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e regole comportamentali dettate dal Codice Etico?

☐

☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 24bis D.lgs. 231/2001?

☐☐

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.
Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

PARTE III

Ha eventuali suggerimenti e/o indicazioni e/o informazioni utili, da comunicare all'OdV, per il miglioramento del Modello, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale?

Si

No

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, specificare i suggerimenti.

DATI DEL SEGNALANTE

(da indicare obbligatoriamente)

Nome: _____

Cognome: _____

Qualità/qualifica rivestita: _____

Telefono: _____

Luogo e data _____

Firma _____

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

ALLEGATO C

REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

1. Premessa e Finalità

Il presente Allegato C disciplina il sistema di segnalazione (c.d. *whistleblowing*) adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 2019/1937), al fine di prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, illeciti, violazioni del Modello 231 e del Codice Etico.

Il sistema di whistleblowing garantisce la possibilità per i soggetti legittimati di segnalare, in buona fede, condotte illecite o irregolari, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione da ritorsioni.

2. Ambito di Applicazione

Il presente modello si applica a:

- Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società;
 - Consulenti, fornitori, partner commerciali e altri soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società;
 - Soggetti che operano sotto la direzione o il controllo della Società.
-

3. Oggetto delle Segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione:

- Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Violazioni del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 (in particolare reati contro la Pubblica Amministrazione, corruzione, concussione, frode, ecc.);
- Condotte illecite, irregolarità o situazioni di rischio per la Società;
- Violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea.

Non rientrano nell'ambito delle segnalazioni le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante che riguardino esclusivamente il proprio rapporto di lavoro.

4. Canali di Segnalazione

La Società mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione:

1. **Canale interno scritto:** piattaforma informatica dedicata / indirizzo e-mail riservato (info@maabpuglia.it);
2. **Canale interno orale:** linea telefonica dedicata o richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni;
3. **Canale esterno:** Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei casi previsti dalla normativa vigente.

I canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte.

5. Gestione delle Segnalazioni

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dall'Organismo di Vigilanza (OdV) o altro soggetto indipendente e imparziale.

L'ODV:

- Rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione;
 - Valuta la fondatezza della segnalazione e avvia le verifiche necessarie;
 - Fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi (prorogabili a 6 mesi in casi complessi);
 - Coinvolge, se necessario, le funzioni aziendali competenti, garantendo la riservatezza.
-

6. Tutela del Segnalante

La Società garantisce:

- Riservatezza sull'identità del segnalante, salvo obblighi di legge;

- Divieto di atti di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- Protezione del segnalante in buona fede anche in caso di segnalazioni non confermate.

Eventuali misure ritorsive costituiscono violazione disciplinare e possono comportare sanzioni.

7. Tutela delle Persone Coinvolte

La Società tutela anche:

- La presunzione di innocenza delle persone segnalate;
- Il diritto alla riservatezza e alla difesa;
- La protezione da segnalazioni calunniose o diffamatorie.

Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave possono comportare sanzioni disciplinari.

8. Trattamento dei Dati Personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

9. Sistema Disciplinare

Le violazioni del presente modello e le ritorsioni nei confronti del segnalante sono sanzionate secondo il sistema disciplinare previsto dal Modello 231 e dal CCNL applicabile.

10. Informazione e Formazione

La Società assicura adeguata informazione e formazione al personale sul sistema di whistleblowing e sulle modalità di segnalazione.

11. Aggiornamento del Modello

Il presente Allegato è soggetto a revisione periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza, in funzione dell'evoluzione normativa e organizzativa.

12. Allegati Operativi (facoltativi)

- Modulo standard di segnalazione;

MODULO STANDARD DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Società Consortile a Responsabilità Limitata MAAB (SCARL)

Il presente modulo può essere utilizzato per effettuare una segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La segnalazione può essere effettuata in forma **nominativa o anonima**. Tutte le informazioni saranno trattate in modo riservato e nel rispetto della normativa privacy.

1. DATI DEL SEGNALANTE (facoltativi)

Nome e Cognome:

Ruolo/Qualifica: (dipendente, dirigente, collaboratore, consorziato, fornitore, altro)

Struttura/Ufficio/Ente di appartenenza:

Recapito per comunicazioni riservate: (email/telefono)

☐ Desidero rimanere anonimo

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Tipologia di violazione segnalata (barrare una o più opzioni): ☐ Violazione del Modello 231 ☐ Violazione del Codice Etico o delle procedure interne ☐ Reato o illecito (es. corruzione, concussione, frode, abuso d'ufficio, falso) ☐ Violazione normativa nazionale o UE ☐ Irregolarità amministrativa o gestionale ☐ Altro (specificare)

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI FATTI

(Descrivere in modo chiaro e circostanziato i fatti, indicando cosa è accaduto, come, quando e dove)

.....
.....
.....

4. PERSONE COINVOLTE O A CONOSCENZA DEI FATTI

Soggetti presunti

responsabili:

Eventuali testimoni o altre persone

informate:

5. DATA, LUOGO E FREQUENZA DEGLI EVENTI

Data o periodo:

Luogo/Struttura coinvolta:

Evento: ☐ Episodio isolato ☐ Evento ripetuto ☐ Evento in corso

6. DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

☐ Allego documenti a supporto (email, documenti, fotografie, registrazioni, altro) ☐ Non dispongo di documentazione

Descrizione degli allegati:

7. RISCHI O IMPATTI PER LA SOCIETÀ

(Es. danno economico, reputazionale, legale, sicurezza, altro)

.....

8. DICHIARAZIONE DEL SEGNALENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e rese in buona fede, consapevole delle responsabilità in caso di segnalazioni false o diffamatorie.

Data: Firma (se nominativa):

9. INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per la gestione della segnalazione e conservati per il tempo strettamente necessario.

10. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Il presente modulo può essere inviato tramite:

- indirizzo email riservato indicato dalla Società;
- consegna in busta chiusa al Gestore delle Segnalazioni / OdV / RPCT;
- canale esterno ANAC nei casi previsti dalla normativa.

Uso interno (a cura del Gestore delle Segnalazioni) Numero protocollo
riservato: Data ricezione:
Responsabile istruttoria:
